

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE ANTICO E MISTICO ORDINE ROSAE CRUCIS ETS"**

Articolo 1

Costituzione e durata

1.1 È costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE ANTICO E MISTICO ORDINE ROSAE CRUCIS ENTE DEL TERZO SETTORE"**, in forma abbreviata "FONDAZIONE A.M.O.R.C. ETS", in seguito chiamata per brevità "Fondazione". La Fondazione è un ente giuridicamente autonomo e persegue i medesimi fini dell'organizzazione non profit "ANTICO E MISTICO ORDINE DELLA ROSAE CRUCIS APS", con sede in Colledara (TE), in seguito indicata anche come "AMORC APS", quali quelli sottelencati all'Articolo 3 del presente statuto.

1.2 La Fondazione è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in appresso indicato anche come "Codice del Terzo Settore" o "C.T.S.", nonché dal presente statuto. Dall'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore la locuzione "Ente del Terzo Settore" ovvero il suo acronimo "ETS" costituirà parte integrante della denominazione e dovrà essere utilizzata in ogni atto, documento, corrispondenza della Fondazione e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 La Fondazione ha durata illimitata nel tempo e non ha scopo di lucro.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale nel Comune di Colledara (TE).

La modifica della sede legale all'interno del territorio comunale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice e non comporta modifica statutaria.

Il trasferimento della sede legale in altro Comune comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza del Consiglieri in carica ai sensi dell'Articolo 12.6.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può istituire sedi secondarie operative e/o amministrative.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali della Fondazione, attività di promozione generale nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

Scopo e Finalità

3.1 La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ispirate alla filosofia scientifica, umanistica, artistica e spirituale rosacrociana.

3.2. La Fondazione persegue le proprie finalità di tolleranza e dialogo interculturale, interetnico e interreligioso e di solidarietà sociale in particolare nel settore della tutela dei diritti umani e civili, ecologia e rispetto per ogni forma di vita.

3.3 Essa opera in ambito nazionale e internazionale.

Articolo 4

Attività

4.1 La Fondazione, per il perseguimento delle suddette finalità civiche, solidaristiche

e di utilità sociale, eserciterà in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'articolo 5, primo comma, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del C.T.S.;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del C.T.S.;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

4.2. La Fondazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, porre in essere le seguenti attività:

- preservare e tramandare gli ideali della tradizione rosacrociiana, ispirati ai valori di tolleranza, libertà di coscienza e spiritualità;
- promuovere il dialogo e la comprensione all'interno della società e tra culture diverse;
- contribuire a sviluppare un rapporto armonioso ed equilibrato tra l'essere umano e l'ambiente;
- propiziare una riflessione non dogmatica sui misteri della natura e dell'esistenza, da un punto di vista transdisciplinare – filosofico, scientifico, umanistico, artistico ed etico;
- offrire occasioni di incontro e condivisione per chi è interessato al misticismo, con un percorso spirituale e filosofico aperto, umanistico, apolitico e aconfessionale;
- promuovere lo studio e l'approfondimento del misticismo e della filosofia rosacrociiana ed ermetica, anche attraverso incontri e iniziative culturali pubbliche;
- promuovere sotto il suo patrocinio mostre e incontri;
- organizzare viaggi di carattere culturale e spirituale;
- organizzare conferenze,
- collaborare con enti, associazioni ed organizzazioni, nazionali, esteri ed internazionali, che abbiano obiettivi analoghi.

4.3 La Fondazione potrà avvalersi dell'attività di volontari nello svolgimento delle proprie attività assicurando il rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare dell'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017.

4.4 Per il conseguimento dei suoi fini la Fondazione si impegna a promuovere l'utilizzazione di ogni mezzo di propaganda e di diffusione come stampa, radio, televisione, anche con strumenti informatici, invio di stampati e pubblicazioni (opuscoli, libri, periodici), stampati o editi in proprio o da terzi, a mezzo posta, necessari per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e l'adesione ai fini perseguiti dalla Fondazione.

Articolo 5

Attività diverse e di raccolta fondi

5.1 La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'ente potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione.

5.2 La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, nonché in conformità alla normativa pro tempore vigente.

5.3 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui e prestiti, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o complementari a quelli della Fondazione medesima;
- costituire o partecipare, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei propri scopi, a società.

Il tutto nel rispetto e nei limiti posti dalle vigenti norme di legge e delle norme dettate dal presente Statuto.

5.4 La Fondazione intende valorizzare le reti di volontariato e le associazioni culturali esistenti sul territorio e favorire l'aggregazione dei soggetti pubblici e privati che prestano la loro opera nei propri ambiti di attività, o ad essi complementari. Tutte le attività possono essere svolte dalla Fondazione sia direttamente che indirettamente, mediante accordi e collaborazioni con Associazioni, Fondazioni, Cooperative e altri soggetti operanti nel settore spirituale, artistico e culturale, enti pubblici e/o privati.

5.5 La Fondazione può partecipare a ogni tipo di iniziativa volta - direttamente o indirettamente - al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 6

Patrimonio

6.1 Il patrimonio della fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale indisponibile come risultante dell'atto costitutivo e successive variazioni ed integrazioni.

6.2 Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- conferimenti successivi di altri enti e soggetti con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- beni mobili e immobili acquisiti a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti, donazioni e contributi con destinazione vincolata ad incremento del patrimonio;
- fondi di riserva e da sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

6.3 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,

entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.4 La Fondazione, se sussistono le condizioni di cui all'art. 10 del D. Lgs.117/17, potrà costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 7

Fondo di Gestione

7.1 Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali:

- rendite e proventi derivanti dall'impiego del patrimonio;
- avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- elargizioni provenienti da membri, da altri soggetti ovvero da enti pubblici o privati;
- lasciti, donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- proventi conseguiti in relazione alle attività di interesse generale e alle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017;
- fondi pervenuti mediante le raccolte di cui all'art. 7 del D.Lgs 117/2017.

7.2 11 Fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8

Organi della Fondazione

8.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Presidente del Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Indirizzo;
- il Segretario Generale, se nominato.

8.2 Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 2017 n. 117 e comunque in tutti i casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente, deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 9

Presidente e Vice Presidente della Fondazione

9.1 Il Presidente della Fondazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche nella seduta di insediamento, con votazione palese e a maggioranza dei presenti e resterà in carica fino alla scadenza del suo mandato come consigliere.

9.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione medesima, sia di fronte ai terzi sia in giudizio.

9.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

Previo deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni

altro atto della Fondazione.

9.4 Il Presidente può delegare singoli compiti al Vicepresidente, il quale, in caso di sua assenza od impedimento, ne svolge le funzioni.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

10.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che può constare di un numero dispari di membri compreso tra tre e sette, incluso il Presidente della Fondazione, viene stabilito di volta in volta al momento della nomina, dal Consiglio di Amministrazione uscente.

10.2 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica a tempo indeterminato.

10.3 In caso di cessazione dalla carica per qualsivoglia motivo, i membri del Consiglio rimasti nominano il nuovo Consigliere. Qualora la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione cessasse, tutto il Consiglio decadrebbe e i membri rimasti, prima di decadere, dovrebbero nominare il nuovo Consiglio. In caso di impossibilità di tutti i membri del Consiglio uscente a nominare il nuovo Consiglio, lo stesso sarà nominato da AMORC APS.

10.4 Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i seguenti requisiti:

- essere membri Sostenitori della Fondazione
- avere condotta morale ineccepibile;
- condividere lo scopo della Fondazione;
- esprimere vicinanza e adesione ai principi ispiratori e ai valori fondamentali della Fondazione.

Il venir meno, in qualsiasi momento, di uno dei suddetti requisiti, costituisce causa di esclusione dalla carica di Consigliere, a fronte di delibera del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, escluso nel computo il membro oggetto di valutazione.

La delibera è assunta dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Presidente del Consiglio di Indirizzo

Il motivo di esclusione dalla carica può inoltre produrre anche la perdita della qualifica di membro Sostenitore e la conseguente espulsione.

Articolo 11

Competenze del Consiglio di Amministrazione

11.1 Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

11.2 Compete in particolare al Consiglio di Amministrazione:

- approvare, in conformità agli scopi istituzionali, il piano annuale di attività della Fondazione;
- vigilare e controllare sull'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché sulla conformità alle norme statutarie dell'impiego dei contributi ricevuti da terzi;
- nominare, ove necessari, i Revisori dei Conti e l'Organo di Controllo;
- approvare le domande dei soggetti che acquisiranno la qualifica di Sostenitori;
- nominare i membri del Consiglio di Indirizzo;
- assumere il Segretario Generale, fissandone la retribuzione e la modalità contrattuale di svolgimento della sua opera;

- adottare uno o più regolamenti di amministrazione;

- definire la struttura operativa della Fondazione;

- predisporre e approvare il documento economico di programmazione ed il bilancio d'esercizio e, se necessario, il bilancio sociale;

- deliberare in merito all'incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;

- delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega;

- deliberare le eventuali modifiche dello statuto;

- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dal presente statuto.

Articolo 12

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri ovvero l'Organo di Controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

12.2 In caso di richiesta proveniente dagli amministratori o dall'Organo di Controllo, il Presidente dovrà assicurare la convocazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

12.3 L'avviso di convocazione - contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione - è inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri e dei membri dell'Organo di Controllo. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione; la convocazione può essere disposta anche fuori della sede sociale.

12.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per audio e/o video conferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

12.5 Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti, con le seguenti eccezioni:

- le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione devono essere adottate all'unanimità;

- le delibere di modifica dello statuto richiedono il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, fatta eccezione per la modifica dell'articolo 3 dello statuto, che può essere modificato solo con il voto unanime di tutti i Consiglieri.

12.6 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-

smettere documenti.

12.7 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, che dovrà essere trascritto nel libro dei verbali.

Articolo 13

Organo di Controllo e Revisore Legale dei conti

13.1 AMORC APS su eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione, nomina l'Organo di Controllo, che può essere composto da tre componenti o anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017. I membri dell'Organo di controllo restano in carica tre esercizi e possono essere confermati entro tre mesi dalla scadenza del mandato. In caso di inerzia di AMORC APS la nomina dell'organo di controllo è effettuata dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare del compenso dell'Organo di Controllo nei limiti di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

13.2 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

13.3 I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile; nel caso di Organo di Controllo collegiale, i requisiti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di Presidente dell'organo collegiale.

13.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

13.5 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

13.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche su richiesta di AMORC APS, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari, essi possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

13.7 Nel caso previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 viene nominato un revisore Legale dei Conti; la revisione legale dei conti potrà essere esercitata dall'organo di controllo se costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010.

13.8 Nel caso di nomina di un Revisore legale dei conti diverso dall'Organo di Controllo della Fondazione, il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010.

13.9 Il Revisore, se diverso dall'Organo di Controllo, dura in carica tre anni a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

Articolo 14 **Esercizio finanziario**

14.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

14.2 Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017, da sottoporre all'Organo di Controllo ed al Revisori dei Conti, se nominato, e da depositare secondo le previsioni di legge.

14.3 L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività nei documenti del bilancio di esercizio.

14.4 Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da depositare entro il medesimo termine.

14.5 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

Articolo 15

Sostenitori

15.1 A richiesta degli interessati, possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, essendosi espressamente impegnati a rispettare le norme del presente statuto o degli eventuali regolamenti interni, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero mediante attività di volontariato anche professionale, o con l'attribuzione di beni materiali nelle modalità stabilite dal regolamento definito dal Consiglio di Amministrazione.

15.2 La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo stabilito dal regolamento di cui sopra.

15.3 I Sostenitori sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri; in alternativa, il Consiglio di Amministrazione può delegare la decisione al solo Presidente e, successivamente, prendere atto dell'avvenuta decisione del Presidente, nella prima riunione utile.

15.4 L'ammissione avviene su domanda scritta degli interessati e l'ammissione decorre dal momento in cui la stessa domanda è accolta. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato.

15.5 In caso di diniego di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta, a maggioranza dei presenti; se non appositamente convocato, il Consiglio di Indirizzo delibererà in occasione della sua successiva adunanza.

15.6 I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni.

15.7 Il mancato rispetto di quanto espresso al punto precedente può comportare l'allontanamento temporaneo del sostenitore dalle attività della Fondazione fino alla sua esclusione. La delibera viene presa a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Presidente del Consiglio di Indirizzo.

15.8 I Sostenitori possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riu-

nioni del Consiglio di Amministrazione, a discrezione del Consiglio stesso.

Articolo 16

Il Presidente del Consiglio di Indirizzo

16.1 Il Presidente del Consiglio di Indirizzo, di cui al prossimo articolo, è nominato da AMORC APS fra i Sostenitori della Fondazione; dura in carica 5 (cinque) anni dal momento della nomina, salvo dimissioni, impossibilità sopravvenuta e revoca ed è rinnovabile.

16.2 Il Presidente del Consiglio di Indirizzo può cessare l'incarico per i seguenti motivi:

- dimissioni volontarie;
- impossibilità sopravvenuta, e conseguente nomina di un altro Presidente da parte di AMORC APS;
- revoca dell'incarico da parte di AMORC APS.

Articolo 17

Consiglio di Indirizzo

17.1 Il Consiglio di Indirizzo assiste e coadiuva, con funzione consultiva, il Consiglio di Amministrazione nella redazione delle linee di intervento e nella definizione delle priorità delle attività della Fondazione.

17.2 Il Consiglio di Indirizzo è costituito da:

- tutti i membri del Consiglio di Amministrazione,
- da un numero variabile di Sostenitori da 5 a 20, proposti dal Presidente del Consiglio di Indirizzo stesso e nominati dal Consiglio di amministrazione; detti componenti durano in carica ciascuno 4 (quattro) anni e possono essere rinnovati per altri 4 (quattro);
- da ulteriori membri in numero variabile da 0 (zero) a 10 (dieci) individuati e nominati dal Presidente del Consiglio di Indirizzo; i nominati saranno scelti fra coloro che abbiano interesse rilevante, nei settori di intervento della Fondazione e che possono essere di aiuto e di supporto scientifico; questi ulteriori membri durano in carica da 1 (uno) a 4 (quattro) anni e possono essere rinnovati.

17.3 Il Consiglio non ha scadenza, viste le differenti scadenze dei suoi membri.

17.4 Le riunioni del Consiglio di Indirizzo, che è convocato dal Presidente, si svolgono secondo quanto previsto dal regolamento amministrativo.

Articolo 18

Il Segretario Generale

18.1 Il Segretario Generale, ove nominato, è individuato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che ne definisce le condizioni di incarico, la natura del rapporto – anche in relazione all'eventuale dipendenza dalla Fondazione – e la durata.

18.2 Il Segretario Generale svolge compiti esecutivi e organizzativi volti a garantire l'attuazione degli indirizzi, dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Cura i rapporti con il Consiglio di Indirizzo e assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo.

Il Segretario Generale svolge funzioni di carattere organizzativo, prive di natura dirigenziale, rilevanti per lo sviluppo operativo e la realizzazione delle strategie dell'ente, esercitando la propria attività con autonomia nei limiti delle responsabilità e delle deleghe conferite.

Articolo 19

Scioglimento

19.1 Nel caso in cui la Fondazione non fosse più in grado di perseguire le proprie finalità statutarie e non fosse possibile procedere alla trasformazione della stessa ai sensi dell'articolo 28 del Codice civile, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad avviare le procedure di estinzione della Fondazione stessa secondo le modalità previste per le persone giuridiche private senza scopo di lucro.

19.2 L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, accertata secondo le modalità di legge.

19.3 Nel caso della estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a favore di AMORC APS. Nell'eventualità che non fosse possibile devolvere detto patrimonio ad AMORC APS, si provvederà a devolvere il patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore su indicazione del Consiglio, con le modalità previste dalla legge.

19.4 Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere di cui al comma precedente sono nulli. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Sostenitori e/o ai membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Articolo 20

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti norme di Legge e, in particolare, tutte le disposizioni previste dal Codice civile, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e loro eventuali, successive integrazioni e modificazioni nonché le normative specifiche legate ai settori in cui l'ente opera.